



COMUNICATO UFFICIALE N.355

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 82 della F.I.G.C. inerente le modifiche agli artt. 8 e 30 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

Le modifiche entreranno in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ALLEGATO A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 8	Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica	Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1. 5. ABROGATO 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni	1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1. 5. ABROGATO 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni

federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni.

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione

federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

7. La società appartenente alla **Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico** che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli **artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF**, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, **e 94 quinquies, comma 11**, delle NOIF, delle somme accertate **rispettivamente** dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) **e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile**, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione

sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere	sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno. 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere
---	---

a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Art. 30 Tribunale federale 1. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali. 3. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. 4. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 5. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge	Art. 30 Tribunale federale 1. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della sezione disciplinare, della sezione tesseramenti e della sezione vertenze economiche, a ciascuna delle quali è preposto un Presidente. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie contemplate dalle norme federali. 3. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali. 4. I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa. 5. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - è composto da almeno quindici componenti, compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di cui uno vicario che svolge

le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

6. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

7. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico- agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della

le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un presidente e un vice presidente che svolge le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e quelle eventualmente delegategli dal medesimo.

6. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità esso può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. Il tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

7. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - e di ciascun tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero i due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale.

9. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed i Tribunali Federali a livello territoriale giudicano su questioni in materia tecnico- agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

10. Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della

Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

15. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti.

Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

11. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

12. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

13. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

14. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

15. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - è composto dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti.

16. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. 17. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale. 18. Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica. 19. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 18, lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 20. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 21. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale,	16. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. 17. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dal Tribunale. 18. Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica. 19. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 18, lettere b) e c), spedendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 20. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 21. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale,
--	--

oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati. 22. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 23. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato. 24. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. 25. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. ----- 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a	oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati. 22. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 23. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato. 24. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. 25. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. ----- 26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti. 27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente. 28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a
---	---

giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. 30. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 31. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di	giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14; b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF. 29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza: a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF; b) sulle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all' art. 94 ter. c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. d) sulle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF. 30. Il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 31. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di
---	--

cui all'art. 33 in quanto applicabili. 32. Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 33. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 34. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 35. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 36. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati. 37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da	cui all'art. 33 in quanto applicabili. 32. Il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) deve essere proposto, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi, e in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 33. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 34. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, spedendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 38. 35. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni. 36. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche -, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società e/o di tesserati. 37. Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi. 38. Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da
--	--

un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.	un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.
39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d’ufficio.	39. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d’ufficio.
40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.	40. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.